

Calamità, entro il 4 marzo le richieste di integrazione salariale per i braccianti

L'Inps ha pubblicato il 6 febbraio le istruzioni per la compilazione degli elenchi dei braccianti che, relativamente al 2018, potranno ottenere i benefici dell'integrazione salariale avendo prestato la loro opera in aziende agricole colpite da calamità naturali. L'agevolazione vale anche per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. Le aziende dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, mentre per quanto riguarda i piccoli coloni e compartecipanti familiari il concedente deve presentare istanza cartacea. La circolare precisa che la trasmissione, telematica o cartacea, dovrà avvenire entro il 25 febbraio 2019, per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande entro il 4 marzo 2019. Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorate effettivamente alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nell'anno precedente a quello in cui l'azienda è stata colpita dalle avversità e non ha dunque potuto garantire le medesime giornate di lavoro. Il lavoratore per ottenere l'agevolazione relativa al 2018 deve comunque aver prestato la sua opera per almeno 5 giornate nell'azienda agricola. Le aziende devono aver usufruito degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale e cioè: misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture; interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese danneggiate; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola. Le aziende inoltre devono ricadere nell'area calamitata delimitata e le avversità atmosferiche devono essere comprese nel Piano assicurativo agricolo.